

Informazioni societarie

QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MONTEPULCIANO (SI) VIA TOLOSA 6/A cap 53045

Indirizzo PEC: QUALITAESVILUPPO@SICUREZZAPOSTALE.IT

Codice fiscale: 00999330525

Numero REA: SI - 112830

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	3
Altri riferimenti statutari	3
Allegati	5
Statuto	5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00999330525
del Registro delle Imprese di SIENA
Precedente numero di iscrizione: SI-2000-4048
Data iscrizione: 22/02/2000

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/02/2000

Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 23/12/1999

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2020

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'EROGAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI O OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE O DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE. ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE E PROMOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI ED AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE NEI CICLI DI PRODUZIONE NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, DI ANALISI DEI PRODOTTI E DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', DI PROMOZIONE DELLA RICERCA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUTI AD ESSA PREPOSTI. LE ATTIVITA' POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE, DIRETTA O INCONVENZIONE, DI CENTRI ADEGUATAMENTE ALLESTITI, QUALI LABORATORI DI ANALISI, IMPIANTI SPERIMENTALI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, VALUTARIE O BANCARIE RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA

Poteri associati alla carica di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di gradimento *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito IN DATA 10.05.2005 APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' IN ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI CUI AL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6 ED AL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 5

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

Allegato "H" alla raccolta n. 2660	
NORME DI FUNZIONAMENTO	
della	
"QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L."	
Art. 1)- Denominazione	
E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "QUALITA' E SVILUPPO RURALE S.r.L." .	
Art. 2)- Sede	
La Società ha sede nel territorio della Repubblica Italiana e nel Comune di Montepulciano (SI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale soltanto nell'ambito del territorio del Comune sopraindicato.	
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; dette delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.	
Art. 3)- Durata	
La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	duemilaventi (31/12/2020), salvo anticipato scioglimento o	
	proroga da parte dell'assemblea dei soci.	
	Art. 4)- Oggetto	
	La società ha per oggetto l'erogazione di servizi inerenti	
	allo sviluppo delle imprese agricole, agroindustriali o	
	operanti nel settore alimentare o della tutela del	
	consumatore, attraverso l'attività di sperimentazione e	
	promozione di tecnologie innovative finalizzate alla	
	diversificazione delle produzioni ed al miglioramento della	
	qualità, di assistenza tecnica alle imprese nei cicli di	
	produzione nei processi di trasformazione, di analisi dei	
	prodotti e di controllo e certificazione della qualità, di	
	promozione della ricerca anche in collaborazione con enti ed	
	istituti ad essa preposti.	
	Le attività potranno essere svolte anche attraverso la	
	realizzazione e gestione, diretta o in convenzione, di centri	
	adeguatamente allestiti, quali laboratori di analisi,	
	impianti sperimentali, centri di assistenza e simili.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, valutarie	
	o bancarie ritenute necessarie od utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	Art. 5)- Capitale Sociale	
	Il capitale sociale è di euro	
	sessantaseimilaquattrocentottantuno virgola dieci (66.481,10)	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	diviso in quote di partecipazione ai sensi della normativa	
	vigente.	
	Art. 6)- Variazioni del capitale sociale	
	Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante	
	nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio	
	di riserve disponibili a capitale) conformemente alle	
	disposizioni normative in materia (artt. 2481, 2481-bis,	
	2481-ter c.c.) in forza di deliberazione dell'assemblea dei	
	soci da adottarsi con le maggioranze previste per le	
	modifiche delle presenti norme di funzionamento della società.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche	
	diversi dal denaro, consentiti dalla normativa vigente;	
	spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in	
	proporzione alle partecipazioni da essi possedute.	
	Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità	
	di cui alle norme vigenti (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter,	
	2482-quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei	
	soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica	
	delle presenti norme di funzionamento della società.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere	
	omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo	
	amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e	
	delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

nominati.
Art. 7)- Partecipazioni
E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..
Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c..
Art. 8)- Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
Il socio, che intenda alienare per atto tra vivi in tutto o in parte la propria partecipazione, deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci; in conseguenza di ciò, egli deve comunicare per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con raccomandata a mano firmata per ricevuta, agli altri soci il suo intendimento, indicando il prezzo e tutte le ulteriori condizioni del

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	trasferimento, compresi il domicilio per la risposta e le	
	modalità di pagamento.	
	In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di	
	tutti i soci, la partecipazione offerta spetta ai medesimi in	
	proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.	
	Fermo restando che il diritto di prelazione sulla	
	partecipazione offerta in vendita spetta ai soci in	
	proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi	
	possedute; nel caso in cui qualcuno di essi non voglia o non	
	possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accresce	
	automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci	
	che, viceversa, intendono avvalersene (purchè in sede di	
	esercizio del diritto di prelazione i medesimi abbiano	
	comunicato di volersi avvalere anche dell'eventuale	
	accrescimento).	
	Qualora nessuno dei soci intenda acquistare la partecipazione	
	offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra	
	indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire	
	l'intera partecipazione a terzi estranei alla società.	
	La cessione delle partecipazioni sarà, in ogni caso,	
	possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora	
	il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del	
	diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte	
	di tutti gli altri soci.	
	In difetto di tale procedura l'eventuale trasferimento della	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	partecipazione sarà inefficace nei confronti della società e,	
	pertanto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto	
	nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del	
	voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà	
	alienare la partecipazione con effetto verso la società.	
	Il trasferimento delle partecipazioni a terzi non soci è,	
	comunque, sempre subordinato al preventivo gradimento	
	espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di	
	trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la	
	descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere	
	comunicata agli altri soci con lettera raccomandata a.r.; i	
	soci devono pronunciarsi, con decisione da prendere ai sensi	
	dell'art. 12) delle presenti norme di funzionamento della	
	società; ai fini della determinazione della maggioranza non	
	si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la	
	decisione dei soci deve essere comunicata al socio	
	trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni	
	dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in	
	manca di risposta entro tale termine, il gradimento si	
	intende reso in senso affermativo.	
	In ipotesi di decesso, gli eredi avranno diritto alla sola	
	liquidazione e/o rimborso della partecipazione del socio	
	deceduto, da determinarsi con le modalità di cui al	
	successivo art. 23) lett. c), semprechè, in alternativa, non	
	preferiscano divenire soci della società.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	In tale ultimo caso, dovranno, però, ottenere preventivamente	
	il gradimento da parte degli altri soci, i quali dovranno	
	pronunciarsi con decisione da adottarsi ai sensi del	
	successivo art. 12) con la precisazione che, ai fini della	
	determinazione della maggioranza, non si tiene conto della	
	partecipazione detenuta dal socio deceduto.	
	Nel caso in cui avessero l'intenzione di divenire soci, gli	
	eredi del socio deceduto dovranno, entro il termine tassativo	
	di sessanta giorni decorrenti dalla apertura della	
	successione, rivolgere espressa richiesta per iscritto	
	all'organo amministrativo della società al fine di ottenere	
	il gradimento; l'organo amministrativo provvederà, con la	
	massima sollecitudine possibile, a rimettere tale richiesta	
	alla decisione dei soci, da adottarsi ai sensi del successivo	
	art. 12).	
	In caso di decisione di continuazione della società con più	
	eredi del socio deceduto, gli stessi dovranno nominare un	
	rappresentante comune.	
	Nel caso in cui il gradimento non fosse concesso, non sarà	
	possibile in alcun modo agli eredi del socio deceduto	
	ottenere l'iscrizione nel libro dei soci e l'intera	
	partecipazione già di spettanza del socio deceduto dovrà	
	essere loro liquidata e/o rimborsata ai sensi del successivo	
	art. 23) lett. c).	
	Art. 9)- Versamenti e finanziamenti dei soci	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	La società, per meglio svolgere l'attività che costituisce	
	l'oggetto sociale, potrà ricevere e/o richiedere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni normative, tempo per tempo vigenti.	
	Detti finanziamenti saranno infruttiferi di interessi, anche	
	ai fini di cui all'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917	
	e secondo quanto disposto dall'art. 1282 c.c..	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione	
	la disposizione dell'art. 2467 c.c..	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di	
	qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.	
	Art. 10) - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla normativa vigente e dalle presenti norme di	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e del presidente del	
	consiglio di amministrazione in caso di nomina del consiglio	
	di amministrazione e la loro revoca;	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	c) la nomina nei casi previsti dalla normativa vigente dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale o del	
	revisore e la loro revoca;	
	d) le modificazioni delle presenti norme di funzionamento	
	della società;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e),	
	nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis	
	c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale o negli altri casi previsti dalle presenti	
	norme di funzionamento della società, le decisioni dei soci	
	debbono essere necessariamente adottate con il metodo	
	assembleare di cui al successivo art. 11).	
	In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche	
	con il metodo della consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui	
	spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle	
	decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in	
	misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano	
	adottate con il metodo della consultazione scritta o del	
	consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi	
	dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per	
	le quali espresse disposizioni normative dispongono la	
	sospensione del diritto di voto.	
	Art. 11)- Decisioni dei soci: metodo assembleare	
	A) Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche in luogo diverso della sede sociale, purchè nel	
	territorio della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti	
	previsti dalla normativa vigente, ogni qualvolta l'organo	
	amministrativo lo ritenga opportuno.	
	L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza	
	ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci	
	che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e	
	nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa	
	per argomenti sui quali l'assemblea delibera, secondo la	
	normativa vigente, su proposta degli amministratori o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con qualsiasi	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino espressamente dal libro dei soci, fermo restando	
	che quelli tra i soci, che non intendono indicare un'utenza	
	telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano	
	l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di	
	ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con ricevuta di	
	ritorno).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori ed il collegio	
	sindacale o il revisore, se nominati, e sempre che nessuno si	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	opponga alla discussione delle materie da trattare.	
	Se gli amministratori o il collegio sindacale o il revisore,	
	se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	produrre al presidente dell'assemblea e da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	B) Intervento in assemblea e diritto di voto.	
	Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il	
	diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della	
	riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione.	
	C) Rappresentanza in assemblea.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare liberamente in assemblea. La delega deve	
	essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla	
	società. Gli enti e le società legalmente costituiti possono	
	intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata	
	mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea	
	constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il	
	diritto di intervento all'assemblea.	
	D) Presidenza dell'assemblea.	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	o al presidente del consiglio di amministrazione. In caso di	
	loro assenza o impedimento di qualunque genere, gli	
	intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale	
	rappresentato dai medesimi intervenuti, il presidente, fra i	
	presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e	
	se lo crede opportuno due scrutatori anche non soci. Spetta	
	al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti (e, pertanto, decidere	
	l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e	
	regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i	
	risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	E) Quorum costitutivi e deliberativi.	
	L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente	
	con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti	
	almeno la metà del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti	
	norme di funzionamento della società che per particolari	
	delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Le partecipazioni dei soci in conflitto d'interesse con la	
	società rispetto ad una determinata decisione sono computate	
	ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la	
	costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non nel	
	calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	delibera (quorum deliberativo), in quanto tali soggetti	
	devono astenersi dall'esercizio del diritto di voto.	
	F) Sistemi di votazione	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In	
	ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere	
	espreso con modalità tali da consentire l'individuazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	G) Verbalizzazione delle deliberazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se	
	richiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare	
	la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve	
	altresi indicare le modalità e il risultato delle votazioni e	
	deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei	
	soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica delle presenti norme di funzionamento della società	
	deve essere redatto da un notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

<p>Art. 12)- Decisioni dei soci: metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto.</p>	
<p>Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 10) delle presenti norme di funzionamento della società, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 11). La scelta di adottare il metodo, di cui al presente articolo, è presa dall'organo amministrativo.</p>	
<p>Tuttavia con riferimento alle modificazioni delle presenti norme di funzionamento della società, alle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nel caso prescritto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o negli altri casi previsti dalle presenti norme di funzionamento della società, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.</p>	
<p>Sia nel caso che si utilizzi la modalità della consultazione scritta sia nel caso che si utilizzi la modalità del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto, a cura dell'organo amministrativo, apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza l'argomento sottoposto alla</p>	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	decisione dei soci.	
	CONSULTAZIONE SCRITTA	
	Nel caso si utilizzi la modalità della consultazione scritta,	
	copia del suddetto documento dovrà essere trasmessa, a cura	
	dell'organo amministrativo, a tutti i soci, nonché ai sindaci	
	ed al revisore, se nominati, entro dieci giorni dalla	
	redazione del documento medesimo; i soci entro i cinque	
	giorni successivi al ricevimento dovranno trasmettere alla	
	società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
	del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se lo ritengono opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione.	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Nel caso si utilizzi la modalità del consenso espresso per	
	iscritto, un avviso che il suddetto documento sarà depositato	
	nella sede sociale dovrà essere trasmesso, a cura dell'organo	
	amministrativo, a tutti i soci, nonché ai sindaci ed al	
	revisore, se nominati, entro dieci giorni dalla redazione del	
	documento medesimo; detto avviso dovrà contenere	
	l'indicazione sommaria dell'argomento sottoposto a decisione,	
	la comunicazione della data in cui verrà effettuato il	
	deposito, l'indicazione del periodo di deposito e l'invito ai	
	soci, entro tale periodo, a recarsi nella sede sociale per	
	esaminare il documento depositato e per esprimere per	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	iscritto, in calce al medesimo, il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se lo ritengano	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Le trasmissioni delle copie del documento o degli avvisi	
	sopra previsti dovranno avvenire all'indirizzo indicato da	
	ciascun socio nel libro dei soci o al domicilio dichiarato	
	dai sindaci e dal revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta	
	elettronica.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci ed al	
	quale spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare	
	alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto	
	vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di	
	una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale	
	sociale.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente	
	articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	In entrambe le modalità, spetta all'organo amministrativo,	
	che ha raccolto le consultazioni scritte ricevute o	
	verificato i consensi per iscritto, redigere un apposito	
	documento, sottoscritto dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione, da trascrivere	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, dal quale	
	dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o	
	astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, e le	
	eventuali motivazioni dei contrari e degli astenuti; detto	
	documento sarà comunicato a tutti i soci, amministratori e	
	sindaci, se nominati, con la precisazione della data in cui	
	la decisione eventualmente assunta si intende adottata; nel	
	caso di modalità per consultazione scritta tale data	
	coinciderà con quella di scadenza del quinto giorno dalla	
	data di ricevimento dell'ultimo invio dall'organo	
	amministrativo all'ultimo dei soci; nel caso di modalità per	
	consenso espresso per iscritto tale data coinciderà con	
	quella dell'ultimo giorno del periodo di deposito; in	
	entrambi i casi i soci, che non avranno trasmesso o espresso	
	nei termini il loro voto, saranno considerati astenuti.	
	Art. 13)- Amministrazione	
	La società è amministrata da un amministratore unico oppure	
	da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di cinque membri. Essi durano in carica per	
	il periodo che verrà stabilito contestualmente alla nomina	
	dalla decisione dei soci. In occasione della decisione di	
	nomina sarà stabilito anche se la società dovrà essere	
	amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	Ad essi sono conferiti i più ampi poteri per la gestione e	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società,	
	senza eccezione di sorta, e quindi, particolarmente, a titolo	
	esemplificativo e non limitativo, sono ad essi conferiti	
	tutti i poteri necessari per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto	
	sia dalle presenti norme di funzionamento della società o	
	dalla normativa vigente riservato alla decisione dei soci.	
	L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione	
	hanno perciò fra l'altro la facoltà di compiere qualsiasi	
	operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare	
	che sia reputata da essi utile o necessaria; acquistare,	
	vendere e permutare beni mobili ed immobili, beni mobili	
	registrati ed aziende; riscuotere somme da chiunque e	
	rilasciare quietanze e discarichi; consentire iscrizioni,	
	cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, anche	
	indipendentemente dalla estinzione dei crediti	
	corrispondenti; rinunciare ad ipoteche o surroghe legali,	
	esonorando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari	
	da ogni responsabilità; assumere obbligazioni; partecipare a	
	gare di appalto indette da enti pubblici o privati;	
	transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli	
	compositori, nei casi non vietati dalla normativa vigente;	
	compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito	
	pubblico, delle casse postali, delle casse di risparmio,	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio	
	pubblico o privato in genere, presso le amministrazioni	
	statali o parastatali, enti locali, morali e di diritto	
	pubblico, amministrazioni, consorzi, banche ed istituti	
	finanziari di ogni genere, ivi comprese tutte le operazioni	
	riguardanti richieste ed utilizzazioni di fidi, aperture di	
	credito e di conti correnti ed altre forme di finanziamento	
	sia a medio che a lungo termine con o senza concessione di	
	iscrizioni ipotecarie o privilegi; chiedere contributi a	
	fondo perduto; disporre sui conti correnti intestati alla	
	società prelevando sia sulle disponibilità esistenti, sia	
	allo scoperto sui crediti concessi; firmare assegni e titoli	
	di credito di ogni genere; rappresentare la società presso	
	qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria e finanziaria;	
	stipulare contratti, preliminari, compromessi e transazioni;	
	dare assenso e nulla osta per volture di licenze; assumere e	
	licenziare operai, mano d'opera anche specializzata e	
	direttori, dipendenti ed impiegati, fissandone compensi e	
	retribuzioni; conferire procure generali; nominare avvocati,	
	commercialisti e tecnici per le necessità della società.	
	Se nominato, il consiglio di amministrazione si raduna tutte	
	le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga	
	necessario od opportuno oppure quando ne sia stata fatta	
	richiesta al presidente da due dei suoi membri. Il presidente	
	designa il luogo della riunione e ne indica l'oggetto.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	La convocazione del consiglio di amministrazione avviene, con	
	avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	a mano con la data e la firma di ricezione ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire al	
	domicilio, al numero di telefax o all'indirizzo di posta	
	elettronica espressamente comunicati dall'amministratore,	
	fermo restando che, qualora non sia stato indicato un numero	
	di telefax o un indirizzo di posta elettronica, l'avviso deve	
	essere fatto pervenire a mezzo raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le delibere prese dal consiglio devono essere scritte sul	
	libro delle decisioni degli amministratori ed i verbali sono	
	validi se sottoscritti dal presidente e dal segretario.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica	
	devono attivare il procedimento per la decisione dei soci che	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	I consiglieri di amministrazione così nominati scadono	
	insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a cessare tutti i consiglieri di amministrazione o	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	L'amministratore unico, il presidente del collegio sindacale	
	o il revisore, se nominati, o il socio più anziano di età	
	dovranno con urgenza attivare il procedimento per la	
	decisione dei soci di nomina dei nuovi amministratori.	
	Art. 14)- Rappresentanza della società	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza generale della	
	società.	
	In ogni caso le limitazioni ai poteri degli amministratori	
	che risultano dalle presenti norme di funzionamento della	
	società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi,	
	salvo si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a	
	danno della società.	
	Art. 15)- Sanzioni amministrative	
	Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle	
	norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti	
	della società nello svolgimento delle loro mansioni e	
	nell'esercizio dei loro poteri, la società, nei modi e nei	
	termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative,	
	assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di	
	addivenire a definizione agevolata delle pendenze.	
	L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa	
	quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente	
	in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.	
	Art. 16)- Compensi degli amministratori	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	All'amministratore unico od ai componenti il consiglio di	
	amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio; i soci potranno decidere la	
	corresponsione di un compenso annuale con decisione valida	
	fino a modifica.	
	Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di	
	fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire	
	uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente	
	polizza assicurativa.	
	Art. 17)- Diritti dei soci non amministratori	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 18)- Organo di controllo	
	I soci, con decisione da adottarsi con metodo assembleare ai	
	sensi del precedente art. 11), possono nominare quale organo	
	di controllo il collegio sindacale, che dovrà essere nominato	
	e che opererà ai sensi del successivo art. 19), o un	
	revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi	
	del successivo art. 20). La nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477	
	c.c..	
	Art. 19)- Collegio Sindacale	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti, soci o non soci. Il presidente del collegio	
	sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del	
	collegio stesso. Al collegio sindacale si applicano le	
	disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e	
	seguenti c.c.).	
	Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed inoltre esercita il controllo	
	contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà	
	essere integralmente costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406 e 2407 c.c..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia	
	nella relazione annuale sul bilancio all'assemblea; se la	
	denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo	
	del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare	
	senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue	
	conclusioni ed eventuali proposte ai soci.	
	Si applica la disposizione di all'art. 2409 c.c..	
	Art. 20) - Revisore	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di
nomina obbligatoria del collegio ai sensi dell'art. 2477
c.c.) il controllo contabile della società può essere
esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia. Non può essere
nominato alla carica di revisore e se nominato decade
dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dall'art. 2399 c.c.. Il corrispettivo del revisore è
determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero
periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci
di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dal
conferimento dell'incarico. L'incarico può essere revocato
solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei
soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore
svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica
inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c..
Art. 21)- Esercizio Sociale - Bilanci
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre
duemilaquattro (31/12/2004).
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo
amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una	
	relazione sulla gestione, qualora ne ricorra l'obbligo, e	
	provvedendo a depositare copia del bilancio e della relazione	
	sulla gestione se redatta nella sede sociale almeno quindici	
	(15) giorni prima della presentazione ai soci per la	
	decisione di approvazione. Qualora sia nominato il Collegio	
	Sindacale o il Revisore, il bilancio, con la relazione se	
	redatta, deve essere comunicato dall'organo amministrativo	
	all'organo di controllo, almeno trenta (30) giorni prima	
	della presentazione ai soci per la decisione di approvazione.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in	
	quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono	
	segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in	
	caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni	
	della dilazione.	
	Art. 22)- Utili	
	Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta	
	una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi	
	da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale.	
	La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato,
fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale;
possono altresì essere distribuiti utili in natura.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può
farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale
non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.
I dividendi saranno pagati entro novanta giorni dalla
decisione dei soci di approvazione del bilancio, salvo un
diverso termine stabilito nella decisione stessa.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in
cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore
della società.
Art. 23)- Recesso del socio
a) Casi di recesso.
Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o
scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla
revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o
più cause di recesso previste dalle presenti norme di
funzionamento della società;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei	
	diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c.;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente o	
	dalle presenti norme di funzionamento della società.	
	b) Modalità di esercizio del recesso.	
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso,	
	nei casi previsti alla precedente lettera a), dovrà essere	
	comunicata all'organo amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel	
	registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di	
	recesso può essere esercitato solo per l'intera	
	partecipazione. Il recesso non può essere esercitato e, se	
	già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la	
	delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le	
	generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché	
	l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.	
	c) Rimborso della partecipazione del socio receduto.	
	I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	il rimborso della propria partecipazione in proporzione del	
	patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli	
	amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al	
	momento di efficacia della dichiarazione di recesso	
	(eventualmente ed in particolare tenendo conto della	
	situazione patrimoniale della società, della sua redditività,	
	del valore dei beni materiali ed immateriali da essa	
	posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in	
	considerazione ai fini della determinazione del valore di	
	partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la	
	determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un	
	esperto nominato dal Tribunale competente per territorio su	
	istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il	
	primo comma dell'art. 1349 c.c..	
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato	
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli	
	altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure	
	da parte di un terzo concordemente individuato dai soci	
	medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili. In tal caso la	
	partecipazione del socio receduto si accrescerà	
	proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura	
	corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si	
	applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non	
	risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio	
	receduto, la società viene posta in liquidazione.	
	Art. 24)- Esclusione del socio	
	Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia	
	obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia	
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di	
	conferimento.	
	Può essere escluso anche il socio che risulti inadempiente	
	all'obbligo di versamento del capitale, attivandosi la	
	procedura di cui all'art. 2466 c.c., o che sia stato	
	interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato	
	condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che	
	comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita	
	delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo	
	assembleare di cui all'art 11). Per la valida costituzione	
	dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta	
	non si tiene conto della partecipazione del socio della cui	
	esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire	
	all'assemblea senza diritto di voto.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e	
	l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla	
	comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso	
	può fare opposizione davanti al Tribunale competente per	
	territorio. Se la società si compone di due soli soci	
	l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale	
	competente per territorio su domanda dell'altro.	
	Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua	
	partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del	
	precedente art. 23 lett. c) in tema di rimborso della	
	partecipazione del socio receduto, esclusa la possibilità del	
	rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale	
	sociale.	
	Art. 25)- Scioglimento e liquidazione	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è	
	deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per la modifica dalle presenti norme di	
	funzionamento della società.	
	In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di	
	scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre	
	disposizioni normative vigenti o dalle presenti norme di	
	funzionamento della società, l'assemblea con apposita	
	deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste	
	per la modifica delle presenti norme di funzionamento della	
	società, dispone:	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste dalle presenti norme di funzionamento della società per le modificazioni. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c..	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII	
	Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e seguenti c.c.).	
	Art. 26)- Titoli di debito	
	La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle	
	presenti norme di funzionamento della società.	
	La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un	
	notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..	
	La società può emettere titoli di debito per somma	
	complessivamente non eccedente il capitale sociale, la	
	riserva legale e le riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere	
	sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di	
	successiva circolazione chi li ha sottoscritti risponde della	
	solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non	
	siano investitori professionali ovvero soci della società	
	medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le	
	condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve	
	essere iscritta a cura degli amministratori presso il	
	registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo	
	consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la	
	società possa modificare tali condizioni e modalità.	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

	Art. 27)- Clausola compromissoria	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori e	
	sindaci o revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale,	
	composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato	
	ed Agricoltura di Siena. I tre arbitri così nominati	
	provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata	
	nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli	
	arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà,	
	su istanza della parte più diligente, il presidente del	
	tribunale competente per territorio.	
	Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente	
	vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con	
	dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo	
	del deposito del lodo.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto	
	legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005

compromissoria le controversie nelle quali la normativa
vigente preveda l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci e con
la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del
precedente art. 23).
Art. 28)- Disposizioni varie e rinvio
Si precisa che:
- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra
essi medesimi, è quello che risulta dal libro dei soci;
- per quanto non previsto nelle presenti norme di
funzionamento della società, valgono le norme vigenti in
materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente
da elementi personalistici, propri delle società di persone,
nel caso in cui la normativa in tema di società a
responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a
colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in
quanto compatibili, le norme in tema di società in nome
collettivo.
F.to Marco Macchietti
F.to Massimo Romeo

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2005 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 18-05-2005